



che gli scarichi terminali delle acque reflue prodotte dalla ditta sopra indicata provengono da dall'attività dell'impianto e dai servizi igienici,

che l'attività che genera lo scarico, svolta nell'insediamento sopra richiamato, appartiene alla categoria individuata dall'art.28, delle NTA del PTA della Regione Marche (DAALR 145/2010):

- Art.28, comma 3
- Art.28, comma 4
- Art.28, comma 5, lett. \_\_\_\_\_
- Art.28, comma 6
- Art.28, comma 7

che il carico organico biodegradabile delle acque reflue è inferiore a 50 abitanti equivalenti, così determinato (*solo nel caso di applicazione dell'art.28, comma 5*):

CONSUMO IDRICO ANNUO ( <input type="checkbox"/> stimato <input type="checkbox"/> effettivo)		mc/anno	
GIORNI ATTIVITA' ANNUALI		gg	
CONSUMO GIORNALIERO		litri/giorno	("consumo idrico annuo" x 1000 / "giorni attività")
CONCENTRAZIONE BOD5 ( <input type="checkbox"/> stimata <input type="checkbox"/> effettiva)		mg/litro	
CALCOLO AE		AE	("concentrazione BOD5" x "consumo medio giornaliero" / (60X1000))

che i reflui di cui trattasi non presentano altri inquinanti, inclusi nelle Tabelle 1/A e 1/B dell'Allegato 1 e nelle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/2006, in concentrazioni superiori a quanto indicato al comma 8 dell'art. 28 delle NTA del PTA della Regione Marche;

che le acque reflue delle piscine rispettano i limiti di emissione del D.Lgs 152/2006, del Regolamento del SII e le prescrizioni stabilite dalla DGRM 1431/2013 (*solo nel caso dell'art.28, comma 6*);

di essere consapevole che la mancanza di tutti i requisiti prescritti dall'art. 28 delle NTA del PTA della Regione Marche non permetterà allo scarico di cui alla presente di rientrare nel campo di applicazione delle norme sulle acque reflue assimilate alle domestiche.

#### DICHIARA ALTRESI'

che l'impianto fognario e l'allacciamento alla pubblica fognatura sita in Via \_\_\_\_\_ delle acque reflue sopra indicate è stato realizzato a norma delle vigenti leggi in materia e del vigente Regolamento del Servizio idrico Integrato (indicare estremi parere n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)(*se allaccio esistente*)

che non è prevista alcuna modifica dell'esistente allaccio in pubblica fognatura comprese le caratteristiche quali-quantitative delle acque reflue prodotte; (*se allaccio esistente*)

che è necessario un nuovo allaccio per poter consentire lo scarico delle acque reflue dell'attività come sopra descritto, pertanto si richiede parere di allaccio dalla rete fognaria pubblica e quindi lo scarico oggetto di comunicazione potrà essere attivato solo previa acquisizione del parere previsto dal Regolamento del SII (*se allaccio nuovo o modifica dell'esistente come sotto indicato*)

di essere a conoscenza che, qualora l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione che comporti variazione qualitativa o quantitativa dello scarico preesistente, sia trasferito in altro luogo o cambi la ragione sociale, deve esserne data comunicazione al Gestore per un nuovo parere sull'allaccio;

di accettare incondizionatamente il Regolamento del Servizio Idrico Integrato, impegnandosi sin d'ora a realizzare le eventuali opere che si rendessero necessarie per rendere conforme lo scarico allo stesso e dai suoi successivi aggiornamenti nonché al D. Lgs 152/06 e s.m.i. ed alle norme statali e regionali integrative di settore;

che i dati contenuti nella presente domanda e nei suoi allegati sono forniti sotto la propria personale responsabilità e che rispondono a verità;

*La presente istanza equivale a consenso al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati relativi, effettuate dall'Amministrazione procedente in adempimento delle proprie funzioni istituzionali e conformemente al D.L. 30 giugno 2003, N° 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".*

Luogo e data

*Firma dichiarante*

## RIFERIMENTI NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PTA art.28

3.

Sono acque reflue assimilate alle domestiche quelle di cui alle lettere a), c) con criterio di prevalenza (della provenienza della materia prima lavorata dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità) di almeno due terzi, d) e f) del comma 7 dell'art. 101 del d.lgs. 152/2006, nonché quelle di cui alla lettera b) in conformità alla disciplina regionale in attuazione del Decreto Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 07/04/2006.

4.

Ai sensi del d.lgs. 152/2006, art. 101, comma 7, lettera b), sono acque reflue assimilate alle domestiche, qualora scaricate ai sensi dell'art. 74, comma 1, lettera ff) del d.lgs. 152/2006, quelle provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame.

Anche alla luce delle sentenze della Corte di Cassazione, sezione Penale n. 26532 del 21.05.2008 e n. 41845 del 30.09.2008, tali acque reflue sono costituite dagli effluenti di allevamento non palabili (*alias* liquami), nonché dagli altri reflui assimilabili ai liquami, secondo le definizioni del Decreto Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 07/04/2006 art. 2, ivi inclusi i reflui delle attività di piscicoltura.

Ai sensi del d.lgs. 152/2006 art. 74, comma 1, lettera s), si intende per bestiame qualsiasi animale allevato per uso o profitto. Sono assimilate all'allevamento anche la stabulazione e la custodia di animali purché effettuate nell'esercizio di impresa (maneggi, circhi, pensioni per cani e gatti, etc.).

5.

Sono assimilate alle acque reflue domestiche, ai sensi dell'art. 101, comma 7 lettera e) del d.lgs. 152/2006, le acque reflue, aventi caratteristiche qualitative equivalenti alle domestiche, che presentano un carico organico biodegradabile inferiore a 50 abitanti equivalenti - parametro calcolato secondo la media dei giorni di attività autocertificata ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, e provenienti da:

- a) mense di attività industriali ed artigianali, caserme, conventi, convitti ed altre abitazioni collettive, scuole di ogni ordine e grado;
- b) allevamento, stabulazione e custodia di animali non a fini di attività di impresa (allevamenti amatoriali, canili pubblici, etc);
- c) centri e stabilimenti per il benessere fisico, saloni di parrucchiere ed istituti di bellezza;
- d) piscine private (non disciplinate dalla DGRM n. 874 del 24/07/2006) a condizione che in sede di autorizzazione venga stabilito il limite più opportuno, in relazione alle caratteristiche del corpo recettore, per le sostanze ad azione disinfettante o conservante presenti nello scarico;
- e) stabilimenti idropinici;
- f) ristoranti annessi a strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere ai sensi della normativa vigente in materia;
- g) ristoranti, mense e attività simili in genere;
- h) strutture della piccola, media e grande distribuzione per il commercio di generi alimentari, con annesso laboratorio di produzione finalizzato alla vendita stessa;
- i) attività commerciali al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco, in esercizi specializzati o no, con annesso laboratorio di produzione;
- l) laboratori di produzione annessi alle attività commerciali al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati;
- m) negozi di lavanderia ad acqua che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno, a condizione che nello scarico non siano presenti sostanze solventi; non sono comunque assimilati i negozi di lavanderia dotati di macchinari aventi una capacità potenziale complessiva (cioè somma della capacità potenziale per singolo lavaggio di tutti i macchinari installati) superiore a 100 Kg ;
- n) attività di produzione e commercio di beni o servizi, costituite da una o più tipi delle attività precedenti, fino a un carico organico biodegradabile complessivo inferiore a 50 abitanti equivalenti;
- o) piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo individuate dall'art. 17 del d.m. 07/04/2006. Sono acque reflue industriali le acque reflue provenienti dalle suddette attività che abbiano un carico organico di punta medio\* di almeno 50 abitanti equivalenti.

6.

Sono assimilate alle acque reflue domestiche, ai sensi dell'art. 101, comma 7, lett. f) del d.lgs. 152/2006, le acque reflue delle piscine, disciplinate dalla DGRM n. 874 del 24/07/2006. Le stesse acque reflue devono comunque rispettare i limiti di emissione e le prescrizioni stabilite dalla stessa DGRM n. 874 del 24/07/2006.

7.

Solo ai fini del rilascio delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche di cui all'art. 101, comma 7, lett. f), del d.lgs. 152/2006, le acque termali provenienti dagli stabilimenti termali, comprese quelle delle piscine termali, destinate alle attività disciplinate dall'art. 194 del T.U.L.L.SS. r.d. 27 luglio 1934, n. 1265. Le stesse acque reflue devono comunque rispettare le disposizioni di cui all'art. 102 del d.lgs. 152/2006. In particolare nel caso di scarico in acque superficiali deve essere rispettata la previsione di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 al d.lgs. 152/2006 per il parametro "temperatura".

8.

Non sono considerati assimilabili i reflui di cui ai commi precedenti che presentano altri inquinanti, inclusi nelle Tabelle 1/A e 1/B dell'Allegato 1 e nelle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006, in concentrazioni superiori a quanto segue:

- per le sostanze di cui al primo periodo, elencate nella Tab. 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006, in concentrazioni superiori a quelle stabilite dalla suddetta Tab. 3, per le emissioni in acque superficiali;
- per le sostanze di cui al primo periodo, non elencate nella suddetta Tab. 3, in concentrazioni superiori a 50 volte lo standard di qualità più restrittivo stabilito nelle Tabb. 1/A e 1/B dell'Allegato 1 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, qualora lo standard è indicato;
- per le sostanze di cui al primo periodo, non elencate nella suddetta Tab. 3, e per le quali non è indicato neanche lo standard, in concentrazioni superiori a 50 volte il limite di rilevabilità del metodo di rilevazione di riferimento.